



COMUNE DI MOTTA DE' CONTI

Via Marconi 9 – 13010 MOTTA DE' CONTI Tel. 0161.780156 – Fax 0161.780420
www.unione-coser.it - e.mail: mottadeiconti@comuniubv.it

Decreto Sindacale n. 01 del 17.01.2015

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA pTRASPARENZA AI SENSI DELLA L. 6 NOVEMBRE 2012 N. 190 E DEL D.LGS 14 MARZO 2013 N. 33.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190, recante “Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione”, entrata in vigore con decorrenza 28 novembre 2012;

PRESO ATTO che la Legge in questione prevede, oltre ad una Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) individuata nella Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (C.I.V.I.T.), di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 150/2009, anche un Responsabile per la prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

- l’articolo 1, comma 7 della citata Legge, testualmente recita:

“7. A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

PRESO ATTO che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, ha dettato specifiche istruzioni finalizzate a garantire la corretta applicazione della legge 190/2012;

- la predetta circolare, al secondo paragrafo, nel soffermarsi sul responsabile della prevenzione della corruzione, riprende il disposto della legge, statuendo che, negli Enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, “di norma”, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione. La ratio di tale norma risiede nella circostanza che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del Segretario comunale il quale, secondo l’art. 97 del TUEL, svolge “compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”;

VISTA, altresì, la deliberazione n. 15/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione - che individua nel Sindaco il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, quale organo di indirizzo politico-amministrativo;

RICHIAMATA l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61 della L. n. 190/2012, del 24 luglio 2013, con la quale sono stati individuati gli adempimenti di competenza di Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane, con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 39/2013, D.P.R. n. 62/2013), secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 60 e 61, della citata legge delega, la quale precisa che *"la legge affida il ruolo di coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione anche a livello decentrato al responsabile della prevenzione e al responsabile della trasparenza, che debbono essere designati tempestivamente da ciascuna amministrazione. Gli enti che non abbiano ancora individuato i responsabili, provvedono con la massima sollecitudine, dando notizia della nomina sul proprio sito istituzionale"*;

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, *"Attuazione della legge 4 Marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*, che:

- all'art.11 prevede l'adozione da parte di ogni amministrazione pubblica del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- all'art. 15, comma 5, lettera d), demanda alla Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) il compito di adottare le linee guida per la predisposizione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità;

VISTA la delibera della CIVIT n.120 del 25 novembre 2010, "Programma Triennale per la trasparenza, consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei Consumatori e degli utenti e nomina del Responsabile della Trasparenza", in cui è stato espresso l'avviso "che compete alla discrezionalità delle singole amministrazioni, in relazione alle relative dimensioni e all'estensione territoriale, la designazione del Responsabile della trasparenza"

LETTA E RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 con la quale sono state approvate le *"disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione"* ;

VISTO, altresì, il comma 35 dell'art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP. AA.;

RICHIAMATE, altresì, le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle

amministrazioni pubbliche (CIVIT) emanato in materia, con i sotto elencati provvedimenti:

- La delibera n. 06/2010 *"Prime linee di intervento per la trasparenza - e l'integrità"*;
- la delibera n. 105/2010 *"Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 750"* ;
- la delibera n. 2/2012 *"Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"*;
- delibera n. 50 /2013 *"Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016"*;

DATO ATTO che questa Amministrazione ha realizzato all'interno del proprio sito web istituzionale, una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", per la pubblicazione delle informazioni previste dal D.lgs. 150/2009 per gli enti locali;

CONSIDERATO che le delibere della CIVIT sopra richiamate individuano, tra i soggetti che concorrono alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Responsabile della trasparenza, stabilendone in particolare i relativi compiti;

RICHIAMATO integralmente il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 intitolato *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* adottato in attuazione dell'art. 1, comma 35, L. 190/2012;

RILEVATO che, secondo tale decreto legislativo (art. 1), la trasparenza è intesa come *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* e che, ai fini del decreto, per *"pubblicazione"* si intende la pubblicazione, in conformità dei documenti, delle informazioni e dei dati relativi ad organizzazione ed attività, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;

EVIDENZIATO, inoltre, che la trasparenza, come definita nel decreto, *"nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino"*;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs. N. 33/2013 che prevede l'istituzione del "Responsabile della trasparenza", a cui sono attribuite importanti funzioni in materia quali:

- l'attività di controllo stabile sull'adempimento da parte dell'amministrazione - degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

- il compito di assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

- la segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di

Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplina dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale devono essere previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della

trasparenza in rapporto con il Piano Anticorruzione;

- il compito di assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo di riordino della materia; le richieste di accesso civico vanno,

infatti, presentate al Responsabile della trasparenza che si pronuncia sulle stesse nel

termine di trenta giorni. Il Responsabile per la trasparenza ha l'obbligo, in tale caso, di segnalare l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'ufficio di disciplina ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare e all'OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità;

PRESO ATTO che l'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 stabilisce che le funzioni del Responsabile della trasparenza sono svolte, "di norma", dal Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012, il quale, a sua volta, negli enti locali, coincide, "di norma", con la figura del Segretario Comunale;

RITENUTO, quindi, di dover procedere con apposito provvedimento formale all'individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella persona del Segretario comunale dell'Ente, in quanto figura più idonea cui poter affidare i delicati e complessi compiti connessi ai predetti obblighi di legge;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la Legge n. 190/2012;

VISTI:

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- Il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

DECRETA

- di nominare il Segretario comunale reggente, fino al termine dell'incarico o a nuova disposizione, dott Calogero Fiorello, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Motta dé Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. n. 190/2012, ed ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 150/2009 e del D.lgs. n. 33 del 2013;
- di pubblicare copia del presente provvedimento nell' Albo pretorio dell' Ente e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" presente sul sito www.comune.mottadeconti.vc.it;
- di comunicare copia del presente provvedimento all'A.N.AC;



IL SINDACO
Emanuela Quirci
Emanuela Quirci

PER PRESA D'ATTO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Dott. Calogero Fiorello

Calogero Fiorello

